

N. R.G71/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di Paola

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Federica Laino, a scioglimento della riserva che precede; letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata; letti il ricorso in opposizione depositato da e l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

considerato

che può farsi applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al Giudice è consentito "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c." e, pertanto, decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011); che la creditrice procedente, nonostante la specifica contestazione di parte esecutata opponente, non ha dato prova della titolarità del diritto di credito originariamente ventato dalla mutuataria Cassa di Risparmio della provincia di Chieti- S.p.a;

che, infatti, a prescindere dalla funzione che, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, riveste la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), non sono stati depositati il contratto di cessione nè prova della pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale;

ritenuto quindi, per quanto pur succintamente argomentato, che la delibazione sottesa alla odierna decisione appare allo stato favorevole alle ragioni dell'opponente;

P.Q.M.

sospende l'esecuzione ex art. 624 c.p.c.;

assegna alla parte interessata termine perentorio di 90 giorni – decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, in caso di proposizione del reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il collegio definirà il reclamo – per l'introduzione del giudizio di merito secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire previsti dalla legge;

condanna l'opposto .alla refusione, in favore degli opponenti, delle competenze della odierna fase cautelare, che liquida, nella misura del minimo stante il ridotto numero delle questioni affrontate e l'assenza delle fasi istruttoria e decisionale, in complessivi € 1.727,00 oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.



Si comunichi.

Paola, 7 settembre 2023

Il Giudice dell'esecuzione dott. Federica Laino